

**CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI  
INTEGRATI DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO  
TRA LA PROVINCIA DI BERGAMO E LA PROPRIA AZIENDA SPECIALE A.B.F.  
“AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE”**

**PREMESSO**

- che con deliberazione di C.P. n. 62 del 19.07.2005 è stata costituita a decorrere dal 01.09.2005 l’Azienda Speciale “Azienda Bergamasca Formazione”;
- che con deliberazione di C.P. n. 106 del 15.12.2005 sono stati approvati gli Atti fondamentali della su citata Azienda Speciale, in particolare “Linee d’indirizzo” e “Contratto di Servizio per il periodo 01.09.2005 e 31.12.2008”;
- che con deliberazione di C.P. n. 53 del 31.07.2006 è stato modificato lo Statuto aziendale congiuntamente all’approvazione del bilancio d’esercizio per l’anno 2005;
- che con deliberazione di C.P. n. 5 del 03/02/2009 sono stati approvati gli Atti fondamentali della su citata Azienda Speciale, in particolare modifica dello Statuto, “Linee d’indirizzo” e “Contratto di Servizio per il periodo 01.01.2009 e 31.12.2011”;
- che con deliberazione di C.P. n. 176 del 19.12.2011 sono stati approvati gli Atti fondamentali della su citata Azienda Speciale, in particolare proroga del “Contratto di Servizio” fino al 31.12.2012;
- che con deliberazione di C.P. n. 172 del 20.12.2012 è stata approvata la proroga del Contratto di Servizio fino al 31.12.2013;
- che con deliberazione di C.P. n. 152 del 25.10.2013 è stata approvata la proposta di proroga del Contratto di Servizio fino al 31.12.2015;
- che con deliberazione di C.P. n. 11 del 01.03.2016 sono stati approvati gli Atti fondamentali della su citata Azienda Speciale, in particolare “Linee d’indirizzo 2016” e “Contratto di Servizio relativo al periodo 01.01.2016-31.12.2018”;
- che con deliberazione di C.P. n. 65 del 20.12.2016 sono stati approvati gli Atti fondamentali della su citata Azienda Speciale, in particolare “Linee d’indirizzo 2017”;
- che con deliberazione di C.P. n. 39 del 21.12.2017 sono stati approvati gli Atti fondamentali dell’Azienda Speciale ABF, in particolare “Linee d’indirizzo 2018” e l’integrazione dell’art. 3, comma 1 del “Contratto di servizio” relativo al periodo 01.01.2016-31.12.2018, con l’inserimento della sede dell’Azienda Bergamasca Formazione sita a Treviglio, in Via Caravaggio n. 50;
- che con deliberazione di C.P. n. 53 del 28.11.2018 sono stati approvati, contestualmente al bilancio di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021, gli Atti fondamentali dell’Azienda Speciale ABF, in particolare il “Contratto di servizio” del periodo 01.01.2019-31.12.2022 e le “Linee generali di indirizzo 2019”;
- che con deliberazione di C.P. n. 49 del 26.11.2019 sono stati approvati il bilancio di previsione annuale 2020 e pluriennale 2020-2022, e gli Atti fondamentali dell’Azienda Speciale ABF, in particolare le “Linee generali di indirizzo 2020”;
- che con deliberazione di C.P. n. 42 del 09.12.2020 sono stati approvati, contestualmente al bilancio di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023, gli Atti fondamentali dell’Azienda Speciale ABF, in particolare la modifica del “Contratto di servizio” del periodo 01.01.2019-31.12.2022 e le “Linee generali di indirizzo 2021”;
- che con deliberazione di C.P. n. 9 del 12.04.2021 sono state approvate le proposte di modifica dello Statuto sociale;
- che con deliberazione di C.P. n. 32 del 27.09.2021 sono stati approvati il bilancio di previsione annuale 2022 e pluriennale 2022-2024, e gli Atti fondamentali dell’Azienda Speciale ABF, in particolare le “Linee generali di indirizzo 2022”.

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

le parti contraenti, con il presente contratto di servizio, di comune accordo convengono quanto segue:

### **ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina dei rapporti tra la Provincia e ABF "Azienda Bergamasca Formazione" Azienda Speciale della Provincia di Bergamo, ai sensi dell'art. 112 e seguenti previsti dal Titolo V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per:

- la realizzazione delle attività connesse ai servizi integrati di istruzione, formazione e lavoro previsti dalla vigente normativa, e dalle Linee d'indirizzo definite dal Consiglio Provinciale;
- la gestione dei centri di formazione professionale (sedi operative di Bergamo, Albino, Almenno San Bartolomeo, Clusone, Curno, San Giovanni Bianco, Trescore Balneario e Treviglio). L'eventuale attivazione di nuove sedi dovrà essere comunicata e condivisa con la Provincia.

### **ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha validità per il periodo dal 01.01.2023 al 31.12.2026.

Il contratto è prorogabile, su richiesta della Provincia, nelle more di approvazione da parte del Consiglio provinciale di un nuovo contratto di servizio. Tale richiesta dovrà essere notificata all'Azienda almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza naturale del contratto medesimo.

Le parti, di comune accordo, potranno addivenire alla modifica o all'integrazione degli articoli del presente contratto, laddove si ravvisi la necessità di una migliore definizione dei rapporti contrattuali.

### **ART. 3 - ATTIVITÀ E PRESTAZIONI EROGATE**

Le attività gestite dall'Azienda Speciale, in quanto soggetto accreditato, riguardano:

- a) progettazione, promozione ed erogazione dei servizi previsti dalla L.R. 6 agosto 2007, n. 19 «*Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*» e la L.R. 5 ottobre 2015, n. 30 «*Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro*»;
- b) progettazione e gestione di specifiche attività come previsto dalla L.R. 28 settembre 2006, n. 22 «*Il mercato del lavoro in Lombardia*»;
- c) progettazione e realizzazione di specifiche attività come previsto dalla L.R. n. 13/2003 «*Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate*»;
- d) attività afferenti la costituzione di reti di soggetti interessati all'attivazione di Fondazioni per l'Istruzione Tecnica Superiore (ITS Academy) e alla realizzazione di percorsi di Formazione superiore (IFTS Istruzione e Formazione Tecnica Superiore);
- e) attività afferenti i programmi di intervento dei fondi nazionali, del Fondo Sociale Europeo e dei fondi strutturali dell'Unione Europea, partecipando direttamente ai relativi Avvisi.

### **ART. 4 - QUALITÀ DEI SERVIZI**

L'Azienda si impegna a gestire i servizi rispondendo a criteri previsti ed enumerati nella Carta dei Servizi e nel manuale del Sistema Qualità.

ABF - dirigenza, docenti, formatori e tutor, personale amministrativo ed ausiliario - nella piena consapevolezza dei principi della Costituzione della Repubblica, è impegnata a:

- rispettare in modo assoluto la persona, in particolare la persona in formazione, la persona disabile e la persona in condizioni di difficoltà, anche solo transitoria;
- accogliere la persona orientandola e sostenendola verso l'utilizzo dei servizi nella prospettiva della formazione lungo tutto l'arco della vita;
- incentivare il permanere in stato di formazione con la definizione di percorsi anche individualizzati, per contrastare la dispersione scolastica e perseguire il successo formativo, sia dei giovani che degli adulti in ricerca di ulteriori opportunità lavorative.

ABF - leva strategica e braccio operativo della Provincia di Bergamo nell'ambito dei servizi integrati di istruzione, formazione e lavoro nel più ampio contesto delle politiche attive del lavoro - persegue:

- la piena occupazione;

- un sistema produttivo basato sulla conoscenza;
- la connessione tra diritto all'istruzione e diritto al lavoro come irrinunciabile realizzazione della persona nell'adempimento dei suoi propri doveri.

#### **ART. 5 - OBIETTIVI PRIORITARI**

L'Azienda Speciale, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, cura il rispetto dei seguenti obiettivi prioritari:

- a) efficacia, efficienza, managerialità ed economicità;
- b) trasparenza delle azioni svolte;
- c) integrazione delle azioni svolte alle esigenze e richieste del territorio e degli attori economico-istituzionali in coerenza con le linee d'indirizzo della Provincia di Bergamo.

#### **ART. 6 - PERSONALE**

L'Azienda Speciale si avvale del personale a suo tempo trasferito dalla Provincia e tuttora in servizio e del personale assunto direttamente dall'Azienda stessa.

L'Azienda Speciale si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di previdenza, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi e sollevando la Provincia da ogni responsabilità al riguardo.

#### **ART. 7 - RESPONSABILITÀ DELL'AZIENDA**

L'Azienda risponde direttamente degli eventuali danni causati alle persone e/o alle cose durante lo svolgimento delle attività di competenza, comunque provocati nell'esecuzione del servizio da fatto suo proprio e/o dei suoi dipendenti, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma.

L'Azienda esonera altresì la Provincia di Bergamo da tutte le responsabilità (civili, penali e fiscali) relative all'attività di competenza svolta.

#### **ART. 8 - BENI RELATIVI AI SERVIZI AFFIDATI IN GESTIONE**

La Provincia di Bergamo, fino alla scadenza del presente Contratto di servizio, concede l'utilizzo a titolo gratuito degli immobili di sua proprietà rientranti nelle disponibilità della stessa e risultanti dall'Allegato A, nonché in uso i beni mobili come da verbale di consegna sottoscritti. La locazione di immobili per l'attivazione di eventuali ulteriori sedi sarà interamente a carico dell'Azienda.

#### **ART. 9 - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Azienda provvederà a sostenere le spese di funzionamento connesse ai servizi e al pagamento delle utenze e curerà la manutenzione ordinaria - di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c. e agli usi della Provincia di Bergamo - dei beni immobili e mobili di proprietà provinciale e/o comunque concessi dalla Provincia a qualsiasi titolo per lo svolgimento dei servizi.

Con esclusivo riferimento ai beni di proprietà provinciale e/o comunque concessi dalla Provincia a qualsiasi titolo per lo svolgimento dei servizi, la manutenzione straordinaria e gli interventi di ristrutturazione e ampliamento degli stessi beni, nonché la realizzazione di nuovi fabbricati per l'esercizio dei servizi conferiti, saranno a carico della Provincia, salvo diversi specifici accordi tra le parti.

#### **ART. 10 - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA**

L'Azienda si impegna a garantire e vigilare sul rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente per la salvaguardia dell'incolumità pubblica, con particolare riferimento alla prevenzione incendi (D.M. Interno 26.08.1992 «*Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica*»), sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»), verifica messa a terra degli impianti e ogni altro adempimento correlato, compresa la responsabilità civile verso terzi, sollevando la Provincia da ogni responsabilità.

**ART. 11 - REFERENTE ISTITUZIONALE**

La Provincia, ferma restando la competenza degli organi di vigilanza e controllo, individuerà come referente per tutte le comunicazioni riguardanti i rapporti con l'Azienda Speciale il Dirigente del Settore competente sulla base della prevalenza dei servizi oggetto del contratto in esame.

Al referente spetterà il compito di effettuare tutti i controlli necessari e ritenuti indispensabili per verificare la corretta rispondenza dei progetti realizzati rispetto a quelli assegnati dalla Provincia.

**ART. 12 - COPERTURA DI COSTI SOCIALI**

La Provincia potrà richiedere all'Azienda la partecipazione ad iniziative riguardanti servizi di formazione di particolare interesse, ancorché per gli stessi risultino maggiori i costi rispetto ai ricavi. In tal caso, l'Amministrazione provinciale assicurerà, con cadenza almeno annuale, la corresponsione delle somme necessarie ad assicurare il pareggio economico-finanziario per lo svolgimento delle citate prestazioni.

**ART. 13 - VIGILANZA E CONTROLLI**

Per tutte le attività di cui al presente contratto, nonché per tutti gli impegni contrattuali assunti dall'Azienda in relazione alla gestione dei servizi, saranno svolte attività di vigilanza e controllo con le modalità stabilite dallo Statuto dell'Azienda, dallo Statuto della Provincia e da altri atti di organizzazione.

Le parti potranno concordare l'istituzione di specifiche commissioni, anche bilaterali, di controllo.

**ART. 14 - STRUMENTI DI CONTROLLO**

Il controllo sulla applicazione del presente contratto si esplica anche attraverso i seguenti strumenti:

- a) "Relazione del Direttore Generale al bilancio preventivo" e "Relazione del Direttore Generale al bilancio consuntivo", presentate annualmente in allegato ai bilanci;
- b) incontri bilaterali tra il Dirigente del Settore competente e la direzione di ABF al fine di esercitare azione propulsiva e orientativa di argomenti da portare all'ordine del giorno del CdA;
- c) relazioni periodiche aggiornate con cadenza semestrale alla Presidenza della Provincia di Bergamo, quali elemento di valutazione *in progress* delle attività aziendali.

**ART. 15 - GARANZIE**

L'Azienda garantisce, in ogni tempo, la Provincia da ogni e qualsiasi pretesa di terzi, derivante dall'inosservanza da parte della stessa, anche parziale, delle norme contrattuali e/o da inadempienze nell'ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall'Azienda medesima per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto.

**ART. 16 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e in caso di gravi o reiterate inadempienze da parte dell'Azienda circa la corretta realizzazione dalle azioni previste dalle Linee d'indirizzo e dal presente Contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto trovano applicazione le norme del Codice civile.

**ART. 17 - FORO COMPETENTE**

Per qualunque contestazione e/o controversia che potesse sorgere in relazione al presente contratto, foro competente sarà quello di Bergamo.

**ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente contratto, nonché quelle di esazione, registrazione, bollo, quietanza, diritti fissi, segreteria, scritturazione, ecc., ove necessarie, sono a carico dell'Azienda.

**ART. 19 - ELEZIONE DI DOMICILIO**

A tutti i fini del presente contratto e successive occorrenze, la Provincia di Bergamo elegge domicilio presso la propria sede sita in Bergamo, Via Torquato Tasso n. 8, mentre l'Azienda Speciale elegge domicilio presso la propria sede sita in Bergamo, Via Monte Gleno n. 2.

**ART. 20 - PRIVACY**

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, la Provincia di Bergamo e l'Azienda Speciale si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi il contenuto del presente contratto, ed in particolare i propri dati personali, in relazione agli adempimenti e alla gestione connessi col contratto di servizio.

**ART. 21 - OSSERVANZA DELLE NORME GENERALI**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dal presente contratto, le parti si impegnano per l'osservanza e l'applicazione delle norme del Codice civile e delle altre disposizioni di cui alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia, con particolare riguardo alle caratteristiche dell'Azienda speciale.

